



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 29 giugno 2016 n.80

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:

- *la necessità di rafforzare la lotta avverso i reati in materia di falsificazione dell'euro e di altre valute, di migliorare le indagini al riguardo e di assicurare una migliore cooperazione internazionale della Repubblica di San Marino in tale ambito;*
- *l'urgenza di allinearsi alla Direttiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione nel rispetto dei termini previsti dalla Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea, firmata a Bruxelles il 27 marzo 2012 e resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n. 120 e successivo aggiornamento di cui al Decreto Consiliare 3 novembre 2015 n. 163,*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 21 giugno 2016;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

DISPOSIZIONI URGENTI CONTRO LE FRODI E LE FALSIFICAZIONI

Art. 1

(Modifica all'articolo 401 del Codice Penale)

1. All'articolo 401 del Codice Penale il secondo comma è così modificato:

“Alla stessa pena soggiace chi fa uso di tali cose contraffatte o alterate, le introduce nel territorio dello Stato o le esporta o trasporta ovvero le acquista o riceve o, a scopo di profitto, si intromette per farle acquistare o ricevere al fine di farne uso o di metterle in circolazione.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 403 bis del Codice Penale)

1. All'articolo 403 bis del Codice Penale il secondo comma è così modificato:

“Alla stessa pena soggiace chi, fraudolentemente fa uso di tali banconote o monete, le introduce nel territorio dello Stato o le esporta o trasporta ovvero le acquista o riceve o, a scopo di profitto, si intromette per farle acquistare o ricevere al fine di farne uso o di metterle in circolazione.”.

Art. 3

(Frodi e falsificazioni di banconote e monete metalliche non ancora emesse)

1. Dopo l'articolo 403 bis del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

“Art. 403 ter

(Frodi e falsificazioni di banconote e monete metalliche non ancora emesse)

1. E' punito con la prigionia di quarto grado chiunque commette i misfatti di cui agli articoli 401, 403 e 403 bis quando abbiano ad oggetto banconote e monete metalliche non ancora emesse, ma destinate ad essere immesse in circolazione con corso legale.”.

Art. 4

(Induzione alle frodi e alle falsificazioni)

1. Dopo l'articolo 403 ter del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

“Art. 403 quater

(Induzione alle frodi e alle falsificazioni)

1. E' punito con la prigionia di terzo grado chiunque induce a commettere i misfatti di cui agli articoli 401, 403, 403 bis e 403 ter.”.

Art. 5

(Reintroduzione del reato di cui all'articolo 409 del codice penale)

1. E' abrogata la violazione amministrativa prevista al numero 15) dell'Allegato A del Decreto Delegato 30 dicembre 2015 n. 196.
2. E' reintrodotta la fattispecie di reato di cui all'articolo 409 del codice penale:

“Art. 409

(Uso di monete e valori falsi ricevuti in buona fede)

E' punito con la prigionia di primo grado e la multa a giorni, chiunque, avendone conosciuto la falsità, usa o mette in circolazione monete aventi corso legale, titoli di credito, carta bollata, marche da bollo, francobolli od altri valori equiparati, ricevuti in buona fede.

La stessa disposizione si applica anche alle monete, ai valori e titoli esteri.”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 6 del Codice Penale)

1. All'articolo 6 del Codice Penale il primo comma è così modificato:
“E' soggetto alle disposizioni del presente Codice Penale chiunque commette fuori territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 204 bis, 204 ter, 284, 285, 305, 305 bis, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337 bis, 337 ter, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 436, 347, 371, 372, 373, 374, 374 bis, 374 ter, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 400, 401, 401 bis, 403, 403 bis, 403 ter, 403 quater, 405.”.
2. Dopo l'articolo 6, primo comma del Codice Penale è aggiunto il seguente:
“E' inoltre soggetto alla legislazione sammarinese chiunque commette fuori territorio dello Stato favoreggiamento in relazione ai misfatti di cui agli articoli 401, 401 bis, 403, 403 bis, 403 ter e 403 quater.”.

Art. 7

(Rafforzamento degli strumenti di indagine per i misfatti di cui agli articoli 401, 403, 403 bis, 403 ter e 403 quater del Codice Penale)

1. Per l'accertamento dei misfatti di cui agli articoli 401, 403, 403 bis, 403 ter e 403 quater del Codice Penale e per l'accertamento della fattispecie di favoreggiamento in relazione ai medesimi, l'Autorità Giudiziaria può autorizzare il ricorso alle tecniche investigative di cui alla Legge 26 febbraio 2004 n. 28.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2 e 4, commi 1 e 2 della Legge 11 maggio 2012 n. 51 si applicano oltre che per le fattispecie penali ivi previste nel caso in cui si proceda per i misfatti di cui agli articoli 401, 403, 403 bis, 403 ter, 403 quater del Codice Penale e per favoreggiamento in relazione ai medesimi misfatti.

Art. 8

(Informazioni statistiche)

1. Le informazioni statistiche concernenti il numero dei misfatti di cui agli articoli 401, 403, 403 bis, 403 ter, 403 quater e di cui all'articolo 362 in relazione ai medesimi misfatti ed il numero di persone perseguite e condannate per la loro commissione è comunicato annualmente alla Commissione Europea per il tramite del Comitato Misto di cui all'articolo 11 della Convenzione Monetaria tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino firmata a Bruxelles il 27 marzo 2012.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 giugno 2016/1715 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini

